REGOLAMENTO (CEE) N. 145/81 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1981

che fissa i prezzi da prendere in considerazione per calcolare il valore dei prodotti agricoli giacenti all'intervento al 31 dicembre 1980 e da riportare all'esercizio 1981

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia » [1], modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 249/80 [2], in particolare gli articoli 8 e 9,

considerando che l'articolo 8, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1883/78 prevede la fissazione dei prezzi da prendere in considerazione per calcolare il valore dei prodotti agricoli giacenti all'intervento al 31 dicembre 1980 e da riportare all'esercizio 1981 ; che questi prodotti sono valutati, di norma, sulla base del loro prezzo d'acquisto ; che, a tal fine, occorre basarsi sui prezzi di acquisto effettivamente pagati dagli organismi d'intervento durante un periodo di riferimento compreso fra il 1° gennaio 1980 e l'ultimo mese per il quale sono disponibili dati numerici, tenendo conto delle giacenze riportate dal 1979 e iscritte il 1° gennaio 1980 nei conti al loro prezzo stabilito per il loro riporto ;

considerando che, a norma dei regolamenti (CEE) n. 3265/80 [3], (CEE) n. 3300/80 [4], (CEE) n. 3382/80 [5] e (CEE) n. 3383/80 [6] della Commissione, sostanziali quantità di prodotti trovantisi all'intervento sono state messe a disposizione a prezzo ridotto per essere avviate verso la Polonia ; che, qualora tali quantità non siano state ancora prese a carico dall'acquirente, occorre ritenere per dette quantità il prezzo di vendita tale quale risulta dai regolamenti sopracitati ;

considerando che, per le giacenze all'intervento al 31 dicembre 1980, non occorre fare uso della possibilità prevista dall'articolo 8, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1883/78 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi da prendere in considerazione per calcolare il valore dei quantitativi di prodotti agricoli giacenti all'intervento al 31 dicembre 1980 e da riportare all'esercizio 1981 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Tuttavia per i prodotti d'intervento messi a disposizione in dicembre 1980 a destinazione della Polonia a titolo dei regolamenti (CEE) n. 3265/80, (CEE) n. 3300/80, (CEE) n. 3382/80 e (CEE) n. 3383/80 della Commissione, qualora essi non siano ancora stati presi effettivamente a carico dall'acquirente al 31 dicembre 1980, il prezzo di cui al precedente capoverso è sostituito dal prezzo di vendita tale quale risulta dai regolamenti sopracitati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

---

[1] GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
[2] GU n. L 28 del 5. 2. 1980, pag. 1.
[3] GU n. L 342 del 17. 12. 1980, pag. 28.
[4] GU n. L 344 del 19. 12. 1980, pag. 19.
[5] GU n. L 355 del 30. 12. 1980, pag. 38.
[6] GU n. L 355 del 30. 12. 1980, pag. 40.

ALLEGATO

Prezzi da prendere in considerazione per calcolare il valore dei prodotti agricoli giacenti all'intervento al 31 dicembre 1980 e da riportare all'esercizio 1981

Prodotto	ECU/t	Belgio (FB)	Lussemburgo (Flux)	Danimarca (Dkr)	Germania (DM)	Francia (FF)	Irlanda (£ Irl)	Italia (Lit)	Paesi Bassi (Fl)	Regno Unito (£)
Frumento tenero :										
— panificabile	165,00	6 686	6 686	1 274	454	965	109,00	191 035	461	102,00
— non panificabile	158,00	6 402	6 402	1 220	435	924	104,00	182 931	441	97,50
Orzo	156,00	6 321	6 321	1 205	429	912	103,00	180 615	436	96,50
Segala	170,00	6 888	6 888	1 313	468	994	112,00	196 824	475	105,00
Frumento duro	198,00	8 023	8 023	1 529	545	1 158	130,50	229 242	553	122,50
Latte scremato in polvere	1 048,00	42 681	42 681	8 094	2 916	6 128	691,00	1 213 364	2 943	648,50
Burro	2 327,00	94 770	94 770	17 972	6 475	13 606	1 534,00	2 694 177	6 535	1 439,50
Olio d'oliva	1 361,00	55 146	55 146	10 511	3 745	7 958	897,50	1 575 752	3 803	842,00
Semi oleaginosi	356,00	14 425	14 425	2 750	980	2 082	234,50	412 173	995	220,00
Zucchero	432,50	17 525	17 525	3 340	1 190	2 529	285,00	500 744	1 208	267,50
Tabacco	2 262,50	91 674	91 674	17 474	6 226	13 229	1 491,50	2 619 500	6 321	1 399,50
Carni bovine :										
— quarti	1 998,00	80 957	80 957	15 431	5 498	11 682	1 317,00	2 313 264	5 582	1 236,00
— senza osso	2 540,50	102 939	102 939	19 621	6 991	14 854	1 675,00	2 941 365	7 098	1 571,50
— conserve	1 870,00	75 771	75 771	14 443	5 146	10 934	1 233,00	2 165 067	5 225	1 157,00